

DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DAL CONSIGLIO REGIONALE
NELLA SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 2005, N. 16

ISTITUZIONE DELLA “GIORNATA DELLE MARCHE”

A handwritten signature in black ink, written vertically on the right side of the page. The signature is cursive and appears to read 'Antonio...'.

Art. 1
(Finalità)

1. E' istituita la "Giornata delle Marche" la cui celebrazione si tiene il 10 dicembre di ogni anno, quale solenne ricorrenza per riflettere e sottolineare la storia, la cultura, le tradizioni e le testimonianze della comunità marchigiana e rafforzarne la conoscenza e l'appartenenza.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione promuove e attua:

- a) l'organizzazione di convegni, manifestazioni e seminari;
- b) iniziative culturali, editoriali e di carattere didattico;
- c) ogni altra iniziativa ritenuta idonea per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge.

3. L'intervento regionale è prioritariamente rivolto al mondo scolastico e giovanile.

Art. 2
(Onorificenza)

1. Nell'ambito della celebrazione della Giornata delle Marche è istituita l'onorificenza denominata "Picchio d'oro" al fine di dare adeguato riconoscimento ad istituzioni e cittadini che si sono particolarmente distinti in attività culturali, sociali, politiche, economiche, scientifiche e sportive.

2. L'onorificenza è conferita con decreto del Presidente della Giunta regionale e consegnata nel corso di una cerimonia pubblica.

3. Per la scelta dei soggetti proposti a ricevere l'onorificenza viene istituita un'apposita commissione, composta da cinque Consiglieri regionali nominati dal Consiglio regionale, che avrà il com-

pito di indicare annualmente al Presidente della Giunta regionale i nominativi prescelti. Per l'espletamento di tale mandato non è previsto alcun onere a carico dell'Amministrazione regionale. La commissione ha la durata della legislatura.

Art. 3
(Modalità organizzative)

1. La Giunta regionale, d'intesa con la commissione consiliare competente, determina annualmente le iniziative e le risorse finanziarie di cui alla presente legge e ne stabilisce le modalità organizzative.

Art. 4
(Disposizioni finanziarie)

1. L'ammontare del finanziamento degli interventi di cui alla presente legge è stabilito annualmente con legge finanziaria.

2. Per l'anno 2005 è autorizzata la spesa di euro 200.000,00.

3. Alla copertura della spesa di cui al comma 2 si provvede per l'anno 2005 mediante impiego di quota parte delle somme iscritte nell'UPB 5.31.01 a carico del capitolo 5.31.01.106 del bilancio di previsione per l'anno 2005.

Art. 5
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE DI TURNO

(David Favia)

